

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1396

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale

Seduta del 18 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 30 dicembre 1954 è scaduto il termine utile per la prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ed al beneficio dei contributi statali, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Mentre il Governo si accinge a presentare al Parlamento l'annunciato disegno di legge sulla cinematografia, destinata a riordinare l'intera disciplina della materia, è indispensabile prolungare l'efficacia delle cennate disposizioni per il tempo presumibilmente occorrente all'emanazione delle nuove norme.

Un'interruzione dell'aiuto statale avrebbe infatti dannose e gravi ripercussioni sul ritmo produttivo della nostra fiorente industria cinematografica e sull'attuazione dei numerosi accordi di coproduzione e di scambio stipulati con gli altri Stati europei ed extra europei; accordi che hanno consentito e consentono al nostro film una migliore penetrazione nei mercati esteri, con innegabili concreti vantaggi economici e valutari.

Il presente disegno di legge provvede perciò a prorarre sino al 30 giugno 1955 tutte le provvidenze stabilite a favore del film nazionale con gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Contemporaneamente esso provvede a prolungare di uguale durata il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, per il deposito obbligatorio di lire 2.500.000 nei riguardi dei film non nazionali parlati agli effetti del rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico.

Indispensabile appare la proroga anche di tale disposizione, che si inquadra nel sistema delle provvidenze a favore della nostra cinematografia, in quanto tende da un lato a limitare l'importazione dei film esteri, dall'altro ad alimentare il fondo speciale istituito dalla legge 26 luglio 1949, n. 448, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale.

Ciò premesso, si ha fiducia che il Parlamento vorrà dare urgente approvazione al proposto provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 1955.

Il termine per la prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge è stabilito al 30 giugno 1955.

È ugualmente stabilito al 30 giugno 1955 il termine di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 dicembre 1954.